

DM 29/01/1996

Decreto Ministeriale 29 gennaio 1996 (in Gazz. Uff., 4 aprile, n. 80). -- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241, regolante l'attuazione della direttiva n. 93/52 CEE recante modificazione alla direttiva n. 89/556 CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina.

Preambolo

Il Ministro della sanità:

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241, recante regolamento di attuazione della direttiva n. 89/556 CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina;

Vista la direttiva n. 93/52 CEE recante modifica della direttiva n. 89/556;

Ritenuto necessario procedere all'attuazione nell'ordinamento interno della citata direttiva n. 93/52 CEE; In applicazione dell'art. 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Decreta:

Articolo 1

Art. 1. 1. Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241, è modificato nel modo seguente:

A) All'art. 1, il comma 2 è così sostituito:

<<2. Le norme del presente regolamento non si applicano agli embrioni ottenuti con il trasferimento di nuclei>>.

B) All'art. 2, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera g):

<<g) gruppo di produzione di embrioni: gruppo di raccolta di embrioni ufficialmente riconosciuto per la fecondazione in vitro conformemente alle condizioni di cui all'allegato A)>>.

C) All'art. 3, comma 1, la lettera a) è così sostituita:

<<a) siano stati ottenuti tramite fecondazione artificiale o in vitro con lo sperma di un donatore proveniente da un centro di raccolta di sperma riconosciuto per la raccolta, il trattamento e il magazzinaggio di sperma, o tramite sperma importato ai sensi del regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226>>.

D) All'art. 4, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma 8:

<<8. Per il riconoscimento di un gruppo di produzione di embrioni ottenuti da una fecondazione in vitro si applicano le modalità e le condizioni di cui al presente articolo e all'allegato A)>>.

Articolo 2

Art. 2. 1. Sono abrogati gli articoli 10, 11 e 12.

2. Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.